



COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	23
ADUNANZA	03.07.2013
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemilatredici** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - ZANINI ACHILLE LUIGI	SINDACO	Presente
2 - GUZZARDO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
3 - BARBIERI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
4 - DEFENDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5 - BERNOCCHI ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente
6 - CANEVARI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
7 - PRINA EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
8 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
9 - BIGNAMINI LUIGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
10 - DE SIMONE FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente
11 - PELIZZARI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
12 - STEFANINI OSCAR	CONSIGLIERE	Presente
13 - POLETTI GIAN ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

All'adunanza del Consiglio Comunale partecipano, senza diritto di voto, anche gli assessori esterni Porchera Oscar Danilo e Vailati Giovanni.

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. RUGGERI FAUSTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANINI ACHILLE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA l'assessore Vailati le variazioni che si intendono adottate rispetto al 2012 che consistono nell'aumentare l'aliquota delle II° case ed altri immobili dall'8,60 per mille al 9,60 per mille.

UDITI i seguenti interventi:

- Il consigliere De Simone ritiene eccessivo l'aumento e si dichiara contrario.
- L'assessore Vailati risponde che l'aumento è reso necessario per pareggiare la riduzione dei trasferimenti statali del fondo di solidarietà comunale del 2013 in quanto è stato decurtato rispetto al fondo sperimentale di riequilibrio del 2012 di circa € 63.000,00.

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs n.23/2011, l'art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214/2012, con i quali viene anticipata l'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, dal 2012 al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO del D.L. n.16/2012 convertito nella legge n.44/2012;

DATO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 26/06/2012, con oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012" DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, con cui si determinavano le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del 8,60‰;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE di legge (intese solo come C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.) nella misura del 4 ‰ ;
- Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a euro 200,00. La stessa detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di 400 euro;
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE nella misura del 1‰;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione di documenti di Bilancio 2013 ha dovuto tenere conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

CONSIDERATO che la competenza all'istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia essendo l'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, una imposta obbligatoria introdotta con legge dello stato, la competenza della Giunta Comunale in merito al presente atto è puramente di proposta del tributo per essere inserita nel bilancio di Previsione 2012, lasciando la competenza come per legge al Consiglio Comunale la facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione l'aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

CONSIDERATO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

VISTA la delibera n. 33 del 23/05/2013 con la quale la Giunta Comunale ha **RITENUTO** di proporre al Consiglio Comunale di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA ORDINARIA 9,60%;**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE di legge 4 %**
- **Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a euro 200,00;**
- **La stessa detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di 400 euro;**
- **ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2%;**



AVVERTITO che l'art. 13 – comma 10 - della Dl 06/12/2011 n° 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 4-quater dell'articolo 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito nella Legge 06 giugno 2013 n. 64 che dispone il differimento al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

EVIDENZIATO che decorrere dal 01/01/2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (Comune di Monte Cremasco: abitanti al 31/12/2012 n° 2.385);



EVIDENZIATO, altresì, che per effetto del comma 380, lett. f) e g) del comma 380 della Legge n° 228/2012 (*legge stabilità 2013*):

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

SEGNALATO, inoltre, che per effetto del l'art. 1 – comma 1, del d.l. 21/05/2013 n° 54 (in vigore dal 22/05/2013) il pagamento della 1° rata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie..., per i terreni agricoli e fabbricati rurali, è sospeso (sino al 16/09/2013), salvo ulteriori provvedimenti in materia;

EVIDENZIATO, altresì, che il medesimo d.l. 21/05/2013 n° 54 prevede “...una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale...”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il regolamento Comunale IMU;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*"

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Poletti, Stefanini, De Simone), astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1) Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita: *1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015*” e pertanto di inserire nel Bilancio 2013 e relativo pluriennale l'Imposta Municipale Propria.

2) DI fare propria la proposta elaborata dalla Giunta Comunale n. 33 del 23/05/2013 ed approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote e detrazioni in materia di IMU

nella misura del:

- **ALIQUOTA ORDINARIA 9,60%;**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE di legge 4 %**
- **Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a euro 200,00;**
- **La stessa detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di 400 euro;**
- **ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2%;**

3) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione dello schema di Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Poletti, Stefanini, De Simone), astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:
F.TO Dott. Ruggeri Fausto

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:
F.TO Dott. Ruggeri Fausto

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to ZANINI ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RUGGERI FAUSTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Monte Cremasco, li 20 LUG. 2013

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e registrata al n. ~~329~~ 329/2013 reg;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RUGGERI FAUSTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, 3° e 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134., comma 4° del D. Lgs 267/2000.

Monte Cremasco, li 03/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RUGGERI FAUSTO

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo.
Monte Cremasco, li 20 LUG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ruggeri Dott. Fausto)